

C) CONCORSI

Amministrazione regionale

D.g.r. 24 gennaio - n. X/1273

Disposizioni per l'iscrizione all'albo dei commissari ad acta di cui all'art. 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», disciplinato con d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999 «Attuazione dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23. Definizione di criteri e modalità per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», con il quale è stato istituito presso la giunta regionale l'albo dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale;

Visto l'art. 104, comma 1, lettera w) della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio» che ha abrogato l'art. 14 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 «Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio», con il quale era stato istituito presso la Giunta regionale l'albo dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale;

Richiamata la d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999 «Attuazione dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23. Definizione di criteri e modalità per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale»;

Considerato che la definizione di criteri e modalità per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo dei commissari ad acta è stata disciplinata dalla suddetta d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, la quale ha continuato e continua ad esplicare pienamente i propri effetti, in quanto, sebbene approvata nella vigenza dell'abrogata legge regionale n. 23/1997 sopramenzionata, risulta coerente e totalmente rispondente anche alla successiva normativa dettata in materia dall'art. 31 della anzidetta legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Rilevato che ad oggi risultano iscritti all'albo n. 111 soggetti, ammessi secondo le modalità ed i requisiti indicati dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, suddivisi tra le tre sezioni in cui si articola l'albo dei commissari ad acta, e precisamente, tenuto presente che una persona può essere iscritta contemporaneamente a più sezioni:

- n. 83 soggetti iscritti nella sezione A) - attività in materia edilizia;
- n. 60 soggetti iscritti nella sezione B) - attività in materia urbanistica;
- n. 44 soggetti iscritti nella sezione C) - attività in materia paesistico-ambientale;

Ritenuto che il numero degli iscritti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, è idoneo a garantire la piena ed ottimale esplicazione dei compiti previsti per i commissari ad acta e che, pertanto, si rende opportuno sospendere, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sino ad una nuova determinazione della Giunta regionale, la possibilità di iscriversi all'albo dei commissari ad acta osservando le «Modalità d'iscrizione» descritte all'art. 4 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sino ad una nuova determinazione della Giunta regionale, la possibilità di iscriversi all'albo dei commissari ad acta osservando le «Modalità d'iscrizione» descritte all'art. 4 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del

d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario
Marco Pilloni